
Scontrino elettronico, la guida completa

di [Marco Giorgetti](#)

Pubblicato il 18 Novembre 2019

In questo approfondimento si propone una guida completa all'obbligo di invio dei corrispettivi telematici giornalieri, valido per tutti a partire dal 1° gennaio 2020. L'articolo ricorda i soggetti obbligati ed i soggetti esclusi dall'adempimento e approfondisce le differenti modalità di invio dei corrispettivi, senza tralasciare la funzione del documento commerciale, il credito d'imposta per Registratori Telematici e le sanzioni previste per il mancato invio dei corrispettivi.

Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi dal 2020

Scontrino elettronico 2020

Il **1° gennaio 2020** avrà inizio un'altra fase della rivoluzione telematica messa in atto dal Fisco italiano, che sta smaterializzando man mano tutti i dati contabili e fiscali, dai supporti analogici agli invii giornalieri telematici.

Da tale data **scatterà l'obbligo di memorizzare elettronicamente ed inviare telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate** per tutti i **commercianti al minuto e soggetti assimilati** di cui all'art. 22 del DPR 633/72. Per i soggetti che nell'anno 2018 hanno avuto un volume d'affari superiore a € 400.000 l'obbligo ha già avuto decorrenza dallo scorso 01/07/2019.

Ecco un indice rapido dell'articolo:

- I soggetti interessati dal 1° gennaio 2020
- I soggetti esclusi dall'invio dati dei corrispettivi giornalieri
- Come si fa la memorizzazione e trasmissione telematica
 - Memorizzazione tramite Registratore Telematico (RT)
 - Invio dei dati dei corrispettivi tramite web
 - Terza modalità: il piano "C"
- Il documento commerciale
- Credito d'imposta per Registratori Telematici
- Sanzioni in caso di mancata trasmissione

I soggetti interessati dal 1° gennaio 2020

I soggetti interessati all'adempimento sono quelli di cui all'art. 22 DPR 633/72 cioè coloro che esercitano **attività di commercio al minuto e attività assimilate per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura se non richiesta dal cliente.**

In questa categoria rientrano i commercianti al minuto per le cessioni di **beni in locali aperti al pubblico**, coloro che svolgono prestazioni di servizio quali ad esempio le **prestazioni alberghiere**, le attività di **somministrazioni di alimenti e bevande** effettuate in pubblici esercizi come i bar e i ristoranti, nonché tutti i soggetti che erogano **prestazioni di servizi**, ad esempio gli artigiani nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti.



I soggetti esclusi dall'invio dati dei corrispettivi giornalieri

Con il DM 10.5.2019 sono state previste per il primo periodo di applicazione delle disposizioni in esame, una serie di **fattispecie di esonero dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi**, ferma restando in capo ai soggetti esonerati la possibilità di scegliere di memorizzare ed inviare comunque i dati dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate, questo in un'ottica di semplificazione: ad esempio i soggetti passivi IVA tenuti all'invio dei dati al **Sistema Tessera Sanitaria** che possono adempiere l'obbligo in argomento mediante la memorizzazione e la trasmissione telematica

al Sistema TS dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri.

Come detto si parla di **primo periodo di applicazione delle disposizioni**, intendendo con questo che le operazioni qui sotto riportate sono esonerate dall'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica **fino a che non interverrà un provvedimento legislativo che disponga diversamente**.

Pertanto, **nella fase di prima applicazione**, l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, **non si applica ai seguenti gruppi di casistiche**.

1) Soggetti esclusi dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi (art. 2 DPR 696/96)

L'obbligo di invio dei dati dei corrispettivi giornalieri non si applica alle operazioni **non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi**, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e successive modificazioni e integrazioni, e dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 febbraio 2015 e 27 ottobre 2015.

Le operazioni individuate dall'**art. 2 del DPR 696/96** sono le seguenti:

- **cessioni di tabacchi** e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
- **cessioni di beni iscritti nei pubblici registri**, di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione;
- cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli che applicano il regime speciale di cui all'art. 34, comma 1, DPR n. 633/72;
- cessioni di beni risultanti dal documento di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo, lett. a), DPR n. 633/72 (ddt o documento ad esso assimilabile), se integrato nell'ammontare dei corrispettivi;

- **cessioni di giornali quotidiani / periodici / supporti integrativi / libri, con esclusione di quelli d'antiquariato;**
- prestazioni di servizi rese da notai per le quali sono previsti onorari, diritti o altri compensi in misura fissa ai sensi del DM 30.12.80, nonché i protesti di cambiali e di assegni bancari;
- cessioni e prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento / divertimento installati in luoghi pubblici / locali aperti al pubblico / circoli / associazioni di qualunque specie;
- operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all'imposta unica di cui al D. Lgs. 504/98, e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la raccolta delle rispettive giocate;
- somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza;
- prestazioni di traghetto rese con barche a remi, prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia;
- prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale, prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi, prestazioni rese con imbarcazioni a motore da soggetti c

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento